

COMUNE DI GROTTAZZOLINA
Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Grottazzolina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1 e 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
60%	non più di 1,5 Km
70%	oltre 1,5 Km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
- c) balconi e terrazze scoperte;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- h) porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- i) porticati degli immobili adibiti ad abitazione civile.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- 2) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- 3) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. *soppresso (in quanto regolamentato anche dall'art.13/bis comma 1)*

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc) occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti di cui al precedente art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune,

suscettibili di produrre rifiuti sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. *soppresso*

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. *soppresso*

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. **3.** La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o di utenze (acqua, luce, gas).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Deduzioni

1. *soppresso*

2. *soppresso*

Art. 13 - Riduzioni di tariffa

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a - "soppresso"

b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere

l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 50 %

c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno: riduzione del 50 %

d - parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore: riduzione del 30 %.

Art. 13/bis – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICA	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%

(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978).

Art. 13/ter – Parametri per applicazioni tariffe

1. Le tariffe riferite alle categorie riportate nell'allegato A si applicano tenendo conto dei seguenti parametri:

Abitazioni private

abitazione garage e simili con n. 1 occupante riduzione del 28%;

abitazione garage e simili con n. 2 occupanti riduzione del 13%;

abitazione garage e simili con n. 3 occupanti: tariffa base;
abitazione garage e simili con n. 4 occupanti: incremento del 8%;
abitazione garage e simili con n. 5 occupanti: incremento del 13%;
abitazione garage e simili con n. 6 ed oltre occupanti: incremento del 17%.

Altre categorie

suddivisione: incidenza in mq. da 0 a "x/2" incremento del 40%;
suddivisione: incidenza in mq da "x/2" a $\frac{3}{4}$ di "x" incremento del 20%;
suddivisione: incidenza in mq da $\frac{3}{4}$ di "x" a $\frac{5}{4}$ di "x" tariffa base;
suddivisione: incidenza in mq. da $\frac{5}{4}$ di "x" a n.2 volte "x" riduzione del 20%;
suddivisione: incidenza in mq sopra di n. 2 volte di "x" riduzione del 40%.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali adibiti a Sede di Associazioni Sportive, Ricreative, Culturali, Assistenziali, di Volontariato e similari, non aventi scopo di lucro;
 - c) i locali adibiti a uffici e servizi dello Stato, Regione, Provincia, U.S.L..

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. La tassa è ridotta fino all'80% nel caso in cui i titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi dimostrino di aver avviato a recupero i rifiuti solidi assimilati agli urbani, attraverso interventi tecnico-organizzativi. (in attuazione dell'articolo 67 comma 2 del D.Lgs 507/1993).
2. L'avvio al recupero dei rifiuti di cui al comma 1 comporta l'esonero dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta e conseguentemente il diritto alla riduzione **a consuntivo** della tassa secondo la percentuale stabilita dallo stesso comma 1 del presente articolo.
3. I locali e le aree dove si producono i rifiuti avviati al recupero non si identificano con quelli esclusi da imposizione a norma dell'articolo 62 del D.L.gs.507/1993, il quale concerne i rifiuti "speciali, tossici e nocivi" che non sono in alcun modo assimilabili agli urbani. Ne deriva che i locali e le aree in cui si producono i rifiuti recuperati concorrono a formare la superficie tassabile.
4. Su motivata istanza dei titolari delle attività è concessa la riduzione di cui al comma 1 qualora i produttori di rifiuti possano dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che si presenti uno dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione, che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore;
 - lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere;
 - attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero.
5. Le riduzioni previste sono applicate con deliberazione della Giunta Comunale su semplice domanda del titolare delle attività in relazione alla percentuale di rifiuti avviati al recupero sul totale dei rifiuti prodotti.

Art. 16/bis – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane o sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

Art. 17- Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del

servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dagli artt. 61, 67, comma 3° e 79, comma 5, del decreto 507.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 21 - Tariffazione per il 1994 e il 1995

1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1996

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Le categorie e le sottocategorie di locali ed aree che presentano omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tributaria, sono individuate nell'allegato lett. "A" al presente regolamento.

4. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per l tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
5. La tassa per ogni categoria e sottocategoria omogenea è determinata annualmente secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, nel provvedimento di determinazione degli importi dei tributi comunali.
6. In presenza di attività non riportata in elenco si utilizza la categoria e la sottocategoria che presenta maggiori analogie con i locali o l'area da tassare.
7. Nei locali e nelle aree ove si svolgono attività promiscue per uso o per alternanza in periodi diversi o per qualsiasi altro motivo si applica la tassa riferita all'attività prevalente

Art. 23 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

Art. 26 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Le denunce di cessazione della tassa, debbono essere compilate esclusivamente, sugli appositi moduli predisposti dal Comune.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 27 - Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2 avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, accessori e sanzioni.
4. Per l'accertamento valgono, in ogni caso, le norme di cui all'art. 71 del Decreto 507.

Art. 27 bis - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 32.

Art. 28 - Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

Art. 29 - Norma transitoria per le prime denunce

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 30 - Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 31 - Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale con successiva comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per La Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina..

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 32 - Sanzioni e interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. *soppresso*
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 33 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del Decreto 507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35 - Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29/07/83 e successive modificazioni nonchè tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 35 bis - Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TABELLA DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE	
CATEGORIA 10 – ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE, RICREATIVE E DI SPETTACOLO – DEPOSITI	
Sottocategoria 1.00 – Attività Culturali	
11.01	Musei
11.02	Archivi
11.03	Biblioteche
11.04	Mostre d'arte
11.05	Sale teatrali
11.06	Sale cinematografiche
Sottocategoria 2.00 – Attività associative	
12.01	Sedi di associazioni
Sottocategoria 3.00 – Attività ricreative e di spettacolo	
13.01	Sale giochi
13.02	Sale da ballo
13.03	Discoteche
13.04	Locali notturni
13.05	Campi da tennis
13.06	Bocciodromi
13.07	Palestre
Sottocategoria 4.00 – Depositi	
14.01	Autonomi depositi di stoccaggio
Sottocategoria 5.00 – Aree scoperte operative	
15.01	Distributori di carburanti
15.02	Impianti di autolavaggio
15.03	Parcheggi
CATEGORIA 20 – COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE – AREE RICREATIVO-TURISTICHE	
Sottocategoria 1.00 – Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive	
21.01	Edilizia
21.02	Legname
21.03	Bestiame
21.04	Tessuti
21.05	Legumi, Cereali, Alimentari, Frutta e verdura
21.06	Macchine ed attrezzature varie
21.07	Prodotti per l'agricoltura
21.08	Prodotti chimici
Sottocategoria 2.00 – Aree ricreativo-turistiche	
22.01	Campeggi
22.02	Altri complessi attrezzati
Sottocategoria 3.00 – Aree scoperte operative	
23.01	Parcheggi
23.02	Altre aree scoperte operative

CATEGORIA 30 – ABITAZIONI PRIVATE – ATTIVITA' ALBERGHIERE	
Sottocategoria 1.00 – Abitazioni private	
31.01	Abitazioni, garage e simili ad uso privato
31.02	Abitazione, garage e simili ad uso privato con unico occupante (Art. 13, lett. a) del vigente regolamento - Riduzione del 30%)
31.03	Abitazione, garage e simili tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune-Art.13,lett.b) del vigente regolamento comunale)-Riduzione del 30%
31.04	Abitazione, garage e simili di utente che, nelle condizioni di cui al precedente 31.03 risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno (Art. 13, lett. c) del vigente regolamento – Riduzione del 30%)
31.05	Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore (Art. 13, lett. d) del vigente regolamento – Riduzione del 30%)
31.06	Collettività e convivenze
Sottocategoria 2.00 – Attività alberghiere	
32.01	Alberghi
32.02	Pensioni, locande
Sottocategoria 3.00 – Aree scoperte operative	
33.01	Parcheggi
33.02	Altre aree scoperte operative
CATEGORIA 40 – ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI – CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI	
Sottocategoria 1.00 – Agricoltura	
41.01	Esercizio e noleggio mezzi agricoli
41.02	Allevamento
41.03	Trasformazione conservazione e produzione prodotti agricoli
Sottocategoria 2.00 – Trasporti, magazzino e comunicazione	
42.01	Trasporto di persone
42.02	Trasporto di merci
Sottocategoria 3.00 – Intermediazione e prestazione di servizi	
43.01	Intermediari di commercio
43.02	Autoscuole, agenzie di assicurazioni, immobiliari e simili
43.03	Informatica
43.04	Banche e Casse di risparmio
43.05	Studi medici, tecnici, legali, commerciali, artistici, di consulenza e di servizi vari
43.06	Lavanderie
43.07	Altri uffici
Sottocategoria 4.00 – Pubblica Amministrazione	
44.01	Attività generali della pubblica Amministrazione
Sottocategoria 5.00 – Sanità ed altri servizi sociali	
45.01	Asili nido
Sottocategoria 6.00 – Circoli sportivi e ricreativi	
46.01	Circoli sportivi e ricreativi
Sottocategoria 7.00 – Aree scoperte operative	
47.01	Parcheggi
47.02	Altre aree scoperte operative

CATEGORIA 50 – ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI	
Sottocategoria 1.00– Attività di produzione artigianale o industriale	
51.01	Lavorazione di prodotti alimentari
51.02	Produzione e lavorazione materiali tessili
51.03	Lavorazione del legno
51.04	Lavorazione articoli in gomma o materie plastiche
51.05	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi installazione, montaggio, riparazione e manutenzione
51.06	Impiantistica (elettricisti, idraulici e simili)
51.07	Produzione e lavorazione apparecchiature elettroniche ed elettriche
51.08	Produzione e lavorazione materiali per l’edilizia
51.09	Riparazione e demolizione veicoli a motore, eltrauto, carrozziere
51.10	Estetiste, parrucchieri, barbieri
51.11	Orologerie e gioiellerie
51.12	Lavorazione ferro, alluminio e metalliche in genere
51.13	Lavorazione di carta., prodotti di stampa ed editoria
51.15	Lavorazione del vetro
51.16	Artigiano edile
Sottocategoria 2.00 - Lavorazione calzature e prodotti in pelle	
52.01	Tomaifici e simili
52.02	Calzaturifici
52.03	Trancerie e simili
52.04	Modellisti e simili
52.05	Produzione forme, fondi e simili
52.06	Solettifici e simili
Sottocategoria 3.00– Commercio al dettaglio di beni non deperibili	
53.01	Cartoleria, articoli di bigiotteria, profumeria e sanitaria, farmacie, articoli da regalo, giocattoli, dischi e video, giornali e riviste, tabaccherie
53.02	Intimo, abbigliamento, mercerie, calzature e pelletterie
53.03	Ferramenta, idrosanitari e materiali edili
53.04	Mobili, arredamenti
53.05	Prodotti ed accessori per mezzi di trasporto
53.06	Radio, T.V., elettrodomestici
Sottocategoria 4.00– Aree scoperte operative	
54.01	Parcheggi
54.02	Altre aree scoperte operative
CATEGORIA 60 – PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI	
Sottocategoria 1.00 – Pubblici esercizi	
61.01	Ristoranti, pizzerie, rosticcerie
61.02	Bar e gelaterie
Sottocategoria 2.00– Commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili	
62.01	Generi alimentari
62.02	Macellerie
62.03	Piante e fiori
62.04	Frutta e verdura
62.05	Pescherie
Sottocategoria 3.00– Aree scoperte operative	
63.01	Parcheggi
63.02	Altre aree scoperte operative

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
------------------------	--------

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione	pag. 2
Art. 3 - Presupposto della tassa	pag. 2
Art. 4 - Esclusioni	pag. 2
Art. 5 - Soggetti passivi	pag. 3
Art. 6 - Parti comuni all'edificio	pag. 3
Art. 7 - Locali in multiproprietà	pag. 4
Art. 8 - Locali tassabili	pag. 4
Art. 9 - Aree tassabili	pag. 5
Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	pag. 5
Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate	pag. 5
Art. 12 - Deduzioni	pag. 5
Art. 13 - Riduzioni di tariffa	pag. 5
Art. 13/bis - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	pag. 6
Art. 13/ter – Parametri per applicazioni tariffe	pag. 6

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria	pag. 7
Art. 15 - Esenzioni e riduzioni	pag. 7
Art. 16 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	pag. 7
Art. 16/bis - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	pag. 8
Art. 17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni	pag. 8
Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	pag. 8
Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	pag. 9
Art. 20 - Gettito del tributo	pag. 9
Art. 21 - Tariffazione per il 1994 e il 1995	pag. 9
Art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1996	pag. 9
Art. 23 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 10
Art. 24 - Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 10
Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 10

TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI

Art. 26 - Denunce	pag. 10
Art. 27 - Accertamento	pag. 11

Art. 27/bis - Mezzi di controllo.....	pag. 11
Art. 28 - Denuncia di variazione	pag. 11
Art. 29 - Norma transitoria per le prime denunce.....	pag. 12
Art. 30 - Modalità dei rimborsi.....	pag. 12

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 31 - Il funzionario responsabile.....	pag. 12
Art. 32 - Sanzioni e interessi.....	pag. 12
Art. 33 - Rinvio ad altre disposizioni.....	pag. 13
Art. 34 - Pubblicità del Regolamento	pag. 13
Art. 35 - Abrogazione.....	pag. 13
Art. 35/bis - Ravvedimento operoso.....	pag. 13
Art. 36 - Entrata in vigore	pag. 13
Tabella delle categorie e sottocategorie.....	pag. 14

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 febbraio 1995 con atto n. 6;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07.02.95 al 21.02.95;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 17.02.95 n. 1336/RAG;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.03.95 al 13.04.95;
con la contemporanea affissione, allo stesso Albo Pretorio, e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il 14 aprile 1995;
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione all'art. 68 , comma 3 del Decreto 507, con lettera n. 3449 in data 17.06.96;
- 7) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 26/03/1999, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 01/04/1999 prot. n. 1365/99;
- 8) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 in data 18/09/2000, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 22/09/2000 prot.n. 3928, con annullamento parziale limitatamente all'art.36 comma 2 del regolamento;
- 9) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 05/04/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 12/04/2001 prot. n. 1269/2001.
- 10) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 in data 29/11/2002, divenuta esecutiva in data 15/12/2002.

Grottazzolina, lì 19 dicembre 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ferrini Giandomenico)

